

SCHEMA DI LEGGE REGIONALE

“DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA”

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO**

Articolo 1

Finalità, oggetto e principi della disciplina

- 1 La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di informare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni.
- 2 In particolare, la presente legge:
 - a) definisce le funzioni della Regione e degli Enti Locali ed individua in particolare i compiti dei Comuni e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e servizi;
 - b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria, con particolare riguardo alle norme da osservarsi in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
 - c) regola le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla presente legge.
- 3 Ai fini della presente legge:
 - a) nell'ambito necroscopico, sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Servizio sanitario regionali, quali trasporto funebre per indigenti, raccolta e trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, deposito di osservazione, obitorio, servizio mortuario sanitario, attività di medicina necroscopica;
 - b) nell'ambito funebre è ricompresa l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato, nonché i servizi ad essi connessi ai sensi dell'articolo 14, che non costituiscono compiti obbligatori dei Comuni; ove effettuato in modo disgiunto dall'attività funebre rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla lettera a);
 - c) nell'ambito cimiteriale, è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, la illuminazione elettrica votiva;
 - d) nell'ambito della polizia mortuaria, vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli Enti competenti.

TITOLO II **FUNZIONI ISTITUZIONALI E DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Capo I
Funzioni regionali e provinciali

Articolo 2
Funzioni della Regione

- 1 Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sul territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane sul territorio regionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge:
 - a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e di alta vigilanza, anche attraverso l’emanazione di apposite direttive agli Enti Locali e alle Aziende Sanitarie, che sono tenuti a fornire alla Regione le necessarie informazioni;
 - b) adotta i poteri sostitutivi in relazione alla mancata approvazione degli atti di competenza degli Enti Locali previsti dalla presente legge e, in particolare, quelli di cui all’articolo 3, secondo le forme previste dall’art 30 della Legge Regionale n. 6/2004;
 - c) definisce, d’intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali, le tariffe per il servizio pubblico di cremazione dei cadaveri, secondo modalità che tengano conto dei costi di gestione dei singoli impianti;
 - d) può approvare, d’intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali, uno schema di regolamento-tipo di polizia mortuaria;
 - e) adotta gli ulteriori provvedimenti nei casi e nei modi previsti dalla presente legge.

Articolo 3
Funzioni delle Province

- 1 Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le Province valutano il fabbisogno di crematori nell’ambito del proprio territorio, tenendo conto della popolazione residente, della distanza chilometrica e della necessità di consentire il pieno esercizio di libera scelta della modalità di sepoltura o della cremazione di ciascun cittadino, e individuano, d’intesa con i Comuni interessati, la localizzazione dei nuovi impianti. Le Province possono garantire l’accessibilità e la fruibilità del servizio di cremazione per i cittadini anche attraverso opportune forme di collaborazione con crematori situati in ambiti territoriali contigui.
- 2 I crematori provvedono, su richiesta, alla cremazione di cadaveri, di resti mortali, di ossa e di parti anatomiche riconoscibili, all’interno del bacino di riferimento di cui alla programmazione provinciale. I crematori possono altresì provvedere alla cremazione di cadaveri provenienti da altri ambiti territoriali in relazione alle loro capacità di ricezione

Capo II
Funzioni e compiti dei Comuni

Articolo 4
Realizzazione di cimiteri e crematori

- 1 Spetta ai Comuni, singoli od associati, la realizzazione di cimiteri e di crematori.
- 2 I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. E' vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il Comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
- 3 In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il Comune può approvare, sentita l'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore ai duecento metri dal centro abitato, purché la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di sotto dei cinquanta metri e sia adottato un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di vent'anni.
- 4 I crematori devono essere realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

Articolo 5
Obblighi dei Comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali

- 1 I Comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta od attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.
- 2 Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriale o necroscopico svolga anche l'attività funebre di cui all'art.14 della presente legge, è d'obbligo la separazione societaria. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività funebre. Le gestioni in corso, ove in contrasto con le previsioni del presente articolo, cessano alla scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
- 3 I Comuni provvedono a favorire l'accesso della popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento.

4. I Comuni possono stabilire e disciplinare le eventuali attività da essi esercitate, aggiuntive rispetto ai servizi pubblici obbligatori ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato.

Articolo 6

Funzioni amministrative e di vigilanza

- 1 Fatte salve le attribuzioni dei Comuni previste dalla presente legge nonché dalla normativa statale e regionale, sono attribuite ai Comuni le funzioni autorizzative in merito:
 - a) all'esercizio dell'attività funebre di cui all'art. 14;
 - b) alla realizzazione delle strutture per il commiato di cui all'art. 15.
- 2 Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali od ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.
- 3 La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti di cui all'articolo 7, spetta al Comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente

Articolo 7

Regolamenti comunali

- 1 Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge i Comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento.
- 2 Con i regolamenti di cui al comma 1, vengono in particolare stabiliti:
 - a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e degli obitori, nonché le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;
 - b) le condizioni e le modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri;
 - c) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che non possono essere inferiori a euro 250 né superiori a euro 9.300. In assenza dell'individuazione della sanzione da parte dell'atto normativo dell'Ente locale, il Comune applica una sanzione da euro 1.350 a euro 9.300.
- 3 Il regolamento di cui al comma 1 può altresì prevedere le modalità per la costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione, da parte di soggetti pubblici o privati, definendone i requisiti. L'autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli animali

d'affezione viene concessa dal Comune, previo parere favorevole espresso dall'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.

TITOLO III **NORME DI POLIZIA MORTUARIA**

Articolo 8

Organizzazione delle attività di medicina necroscopica

- 1 Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di Medicina legale delle Aziende Sanitarie garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di Medicina Necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile. Le strutture di Medicina legale provvederanno altresì al riscontro diagnostico, anche mediante convenzione, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti al di fuori dell'ospedale.
- 2 L'accertamento della realtà della morte viene effettuata dal medico necroscopo nominato dal Direttore Generale di ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (SSN), inclusi i medici di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e la ottimale distribuzione del servizio.

Articolo 9

Decesso per malattia infettiva e diffusiva

- 1 Nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo dell'Azienda sanitaria competente deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche, e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'art 18, comma 1 del d.P.R. n. 285 del 1990.
- 2 In ogni caso, il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.

Articolo 10

Trasporto di salme e di resti mortali

- 1 Ai fini della presente legge per cadavere si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, una volta accertata la morte. Per salma si intende il cadavere prima

dell'accertamento di morte, eseguito secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.

- 2 Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'art. 15.
- 3 Nei casi di cui al comma 2 il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale intervenuto in occasione del decesso, attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
- 4 L'attestazione medica di cui al comma 3 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Emilia-Romagna.
- 5 Di tale trasporto deve essere data comunicazione, anche per fax o altra via telematica, unitamente alla attestazione medica di cui al comma 3, per i successivi compiti:
 - a) al Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello dove insiste la struttura ricevente;
 - b) alla struttura di Medicina legale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio;
 - c) alla struttura ricevente.
- 6 Il responsabile della struttura ricevente o suo delegato, registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette queste informazioni, anche per fax o altra via telematica, ai Comuni e all'Azienda Unità Sanitaria Locale di cui alle lettere a) e b) del comma 5.
- 7 Durante il trasporto, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.
- 8 Per il trasporto di resti mortali che non presentino parti molli si deve utilizzare un contenitore in materiale combustibile e biodegradabile, in relazione alla destinazione, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome, data di morte del defunto.
- 9 Per il trasporto fuori del cimitero di resti mortali con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore di cui al precedente comma viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile, quale metallo, vetroresina o similari a chiusura ermetica. Detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale, sia questa la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
- 10 L'autorizzazione al trasporto di resti mortali è rilasciata dal Comune di partenza.

Articolo 11 ***Trasporto dei cadaveri***

- 1 Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi.
- 2 Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, è escluso dalla nozione di trasporto di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto deve essere svolto da personale che a nessun titolo può essere collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre.
- 3 Il trasporto di ogni salma è autorizzato, ove possibile con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma 1, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
- 4 All'atto della chiusura del feretro, l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.
- 5 Il rilascio del passaporto mortuario di cui all'art. 27 del d.P.R n. 285 del 1990 e il rilascio dell'autorizzazione all'extradizione di salme di cui all'art. 29 del d.P.R. n. 285 del 1990 competono al Comune ove è avvenuto il decesso. Il certificato di cui all'art 29, comma 1, lettera b) del d.P.R n. 285 del 1990 viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dalla impresa che effettua il trasporto, comprovanti l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'art. 30 del d.P.R n. 285 del 1990.
- 6 Per il trasporto da Comune a Comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 285 del 1990 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 285 del 1990, può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.
- 7 Al servizio di mero trasporto delle salme, svolto in qualità di affidatario del servizio pubblico, non si applicano le incompatibilità previste dall'art. 5, comma 2.

Articolo 12 ***Cremazione***

- 1 L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso, nel rispetto della normativa statale in materia, anche relativa alle modalità di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
- 2 L'autorizzazione alla cremazione consente la dispersione delle ceneri, secondo la volontà espressa dal defunto. La dispersione delle ceneri può avvenire unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune
- 3 Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. In caso di affidamento personale, il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo.
- 4 E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari il Comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di uno specifico avviso.

Articolo 13

Esumazioni ed estumulazioni

- 1 Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità Sanitaria Locale.

TITOLO IV **ATTIVITA' FUNEBRE**

Articolo 14 **Attività funebre**

- 1 Ai sensi della presente legge, per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) Disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
 - b) Fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
 - c) Trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

- 2 L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private, anche associate o consorziate, da associazioni riconosciute o enti morali che abbiano tra i propri fini lo svolgimento di tali attività per i propri associati, in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta, l'autorizzazione si intende concessa sulla base della documentazione e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3.

- 3 L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi sentita la competente Commissione consiliare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) prevedere che l'attività funebre venga svolta nel rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), e delle altre norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
 - b) prevedere che le imprese che esercitano l'attività funebre dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:
 - b₁) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;
 - b₂) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l'autorizzazione;
 - b₃) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;
 - b₄) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa.
 - c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre siano autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi della normativa vigente, e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

- 4 E' vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dai locali di osservazione delle salme e dalle aree cimiteriali.
- 5 Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre. Fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali, chi, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere, per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali, è sospeso dal Comune con effetto immediato e per un periodo determinato dal Comune stesso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all'art. 7. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Articolo 15 ***Strutture per il commiato***

- 1 Il Comune autorizza la costruzione e la gestione, da parte di soggetti pubblici e privati, di strutture per il commiato, nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, sono ricevute, custodite ed esposte le salme, e possono tenersi riti per il commiato.
- 2 Le strutture per il commiato sono fruibili da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.
- 3 Le strutture per il commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, fermo restando che la dotazione minima corrisponde al locale camera ardente.
- 4 Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.

TITOLO V **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 16 ***Registro regionale di mortalità***

- 1 E' istituito il Registro Regionale di Mortalità, con finalità statistico-epidemiologiche; le Aziende Sanitarie sono tenute a trasmettere periodicamente alla Regione le informazioni secondo gli standard di qualità e completezza definiti dalla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali.

Articolo 17
Norme transitorie e finali

- 1 L'art. 14 si applica a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'atto della Giunta regionale di cui al comma 3 di detto articolo. Le imprese esistenti alla suddetta data ed operanti stabilmente sul territorio regionale sono tenute ad adeguarsi ai requisiti prescritti entro 24 mesi.
- 2 I soggetti di cui all'art. 14, comma 2, aventi sede legale fuori dal territorio regionale ed operanti in esso solo occasionalmente sono esentati dal possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 13, comma 2, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività su territorio regionale.
- 3 Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al DPR 285 del 1990.